



**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE**

**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN**

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED
AUSILI FINANZIARI NONCHÉ PER LA
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI***

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 271 del 21/12/1990

Modificato con:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 31/03/1992
- deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 03/02/1997
- deliberazione del Consiglio comunale n. 01 del 31/01/2006
- deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 13/12/2011
- deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 2/11/2017



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto e finalità

ART. 2 - Responsabilità dei beneficiari

TITOLO II - CONTRIBUTI E PATROCINIO

CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 3 - Soggetti beneficiari

ART. 4 - Tipologia di agevolazioni

ART. 5 - Requisiti di ammissibilità

ART. 6 - Entità dei contributi

CAPO II – MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 7 - Presentazione della domanda

ART. 8 - Contenuto della domanda

ART. 9 - Criteri per la concessione dei contributi

ART. 10 - Spese ammissibili

ART. 11 – Istruttoria e concessione

ART. 12 – Erogazione

ART. 13 – Utilizzo di immobili, strutture o beni

CAPO III - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO

ART. 14 - Patrocinio

ART. 15 - Domanda di patrocinio e istruttoria

TITOLO III - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

ART. 16 - Interventi straordinari a favore di soggetti in stato di bisogno

ART. 17 - Ricovero anziani o persone con disabilità

ART. 18 - Contributo per pagamento rette di ricovero minori in istituti, convitti e frequenza asili nido

ART. 19 - Interventi per la lotta alla tossicodipendenza



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto e finalità

1. Con il presente regolamento il Comune determina i criteri, i termini e le modalità di concessione, nei limiti delle proprie risorse:
 - a) di contributi e del patrocinio per finalità di valorizzazione, di sviluppo, di miglioramento e di elevazione civica della collettività locale;
 - b) di sussidi a favore di soggetti in stato di bisogno.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, i contributi di cui alla lettera a) ed il patrocinio sono concessi per la realizzazione e per lo svolgimento di progetti, iniziative, attività e manifestazioni sociali, solidaristiche, umanitarie, culturali e storiche, di promozione del territorio, ricreative e sportive, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio e di tutela delle tradizioni locali.
3. Tutti i contributi ed il patrocinio concessi dal Comune hanno carattere discrezionale e facoltativo e non costituiscono diritto di continuità per l'erogazione di ulteriori contributi o per la concessione del patrocinio per successive edizioni della medesima iniziativa, attività, manifestazione o progetto.

ART. 2 - Responsabilità dei beneficiari

1. I beneficiari sono responsabili dell'organizzazione, della gestione e dello svolgimento dei progetti, delle iniziative, delle attività e delle manifestazioni rispetto alle quali è stato concesso il contributo o il patrocinio del Consorzio.
2. In caso di irregolarità nell'ammissione o nell'utilizzo dei contributi o del patrocinio, il Comune può stabilirne la revoca, chiedendo la restituzione di quanto già concesso. La revoca può comportare l'inammissibilità ad ulteriori richieste di contributo o patrocinio.

TITOLO II - CONTRIBUTI E PATROCINIO

CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 3 - Soggetti beneficiari

1. Possono essere ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) gli enti pubblici e privati, le cooperative, le fondazioni e le associazioni ed ogni altro organismo costituito con atto scritto.

ART. 4 - Tipologia di agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) si distinguono in:



- a) contributi ordinari annuali per il sostegno dell'attività istituzionale di soggetti terzi direttamente rivolte alla comunità di Pont-Saint-Martin;
- b) contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di progetti, attività, iniziative o manifestazioni a carattere eccezionale, ascrivibili tra le finalità istituzionali del Comune e che contribuiscano al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
- c) concessione del patrocinio con le modalità di cui al Capo III.

ART. 5 - Requisiti di ammissibilità

1. Per essere ammessi alle agevolazioni di cui al presente Titolo è necessario che i richiedenti:
 - a) siano costituiti con atto scritto;
 - b) presentino formale domanda al Comune, nei modi e nei tempi specificati dal presente regolamento.

ART. 6 - Entità dei contributi

1. Annualmente, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta comunale stabilisce l'entità delle risorse finanziarie da destinare ai contributi ordinari e ai contributi straordinari.
2. L'ammissione al contributo e l'entità dello stesso sono deliberate dalla Giunta, previa istruttoria curata dagli uffici competenti, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel presente regolamento.

CAPO II – MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 7 - Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo ordinario deve essere presentata entro il 30 aprile di ciascun anno. La mancata presentazione della domanda entro tale termine ovvero l'assenza dei requisiti richiesti comportano l'esclusione dall'ammissione a contributo.
2. La domanda di contributo straordinario può essere presentata in qualsiasi momento ed è ammessa a contributo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili al momento della richiesta.

ART. 8 - Contenuto della domanda

1. La domanda di contributo, compilata sugli appositi modelli, è sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere le seguenti informazioni: denominazione, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA del richiedente;
 - generalità, residenza, codice fiscale e recapito telefonico del legale rappresentante;
 - indicazione del tipo e dell'ammontare del contributo richiesto;



- indicazione delle modalità di accreditamento della somma eventualmente concessa.
2. Per le richieste di contributi ordinari, alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente;
 - conto consuntivo e bilancio di previsione o piano finanziario, approvati dagli organi sociali;
 - relazione illustrativa sull'attività in programma per l'esercizio cui si riferisce la richiesta e potenziali benefici per la comunità locale;
 - verbale dell'organo competente contenente l'autorizzazione a presentare la domanda di contributo;
 - rendiconto dell'utilizzo dell'eventuale contributo ricevuto l'anno precedente.
3. Per le richieste di contributi straordinari, alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente;
 - conto consuntivo e bilancio di previsione o piano finanziario, approvati dagli organi sociali, accompagnati da una relazione illustrativa sull'attività in programma per l'esercizio cui si riferisce la richiesta;
 - programma del progetto, dell'iniziativa, dell'attività e della manifestazione, corredato di relazione che ne illustrati i tempi, il luogo, i destinatari e/o fruitori, le modalità di svolgimento e le finalità;
 - relazione illustrativa del quadro economico del progetto, iniziativa, attività o manifestazione, contenente la previsione delle entrate e delle uscite;
 - verbale dell'organo competente contenente l'autorizzazione a presentare la domanda di contributo.
4. I documenti di cui ai commi 2 e 3 dovranno essere presentati soltanto qualora non siano già in possesso del Comune oppure qualora siano intervenute modificazioni agli stessi.

ART. 9 - Criteri per la concessione dei contributi

1. La Giunta comunale, entro il mese di giugno di ciascun anno, determina il piano di riparto dei contributi ordinari, tenendo conto:
- a) delle caratteristiche delle attività programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento della comunità locale;



- b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente e delle ricadute sulla collettività locale;
 - c) della quantità e qualità delle attività programmate nonché del loro costo presunto.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, ai fini della concessione dei contributi straordinari viene assegnata preferenza ai progetti, iniziative, attività o manifestazioni che:
- a) contribuiscono a perseguire un pubblico interesse;
 - b) contribuiscono allo sviluppo della ricerca, del progresso e dell'innovazione, quali fonti di crescita della collettività;
 - c) presentano una rilevanza significativa nel perseguimento e nella condivisione dei valori solidaristici, umanitari e dello sviluppo ambientale sostenibile, quali fattori di superamento delle disuguaglianze sociali;
 - d) contribuiscono al riconoscimento ed alla valorizzazione delle peculiarità e delle tradizioni locali, quali sinonimi di ricchezza culturale e veicolo di uguaglianza tra i popoli;
 - e) presentano organicità nella progettazione e danno garanzie in merito alla attuabilità ed alla valenza pluriennale dei risultati.
 - f) coinvolgono un ampio numero di persone o denotano significative ricadute sociali, culturali ed ambientali.

ART. 10 - Spese ammissibili

1. Può essere ammesso a contributo straordinario il rimborso, anche parziale, degli oneri derivanti dalle seguenti spese:
- spese per acquisto di attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario;
 - spese per la partecipazione ai progetti, attività, iniziative o manifestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
 - spese per la realizzazione o il miglioramento di attività o progetti di interesse pubblico;
 - spese per acquisto di pubblicazioni, riviste, audiovisivi e relativo noleggio;
 - spese per la stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste e realizzazione di audiovisivi;
 - compensi per onorari e spese di viaggio a docenti e relatori di corsi e conferenze;
2. La domanda va presentata corredata di documentazione idonea ad attestare la spesa sostenuta.



ART. 11 – Istruttoria e concessione

1. L'ufficio competente valuta i requisiti soggettivi dei richiedenti ed oggettivi delle richieste di contributo, sulla base dei criteri e delle condizioni stabilite nel presente regolamento.
2. L'ufficio competente può, laddove lo ritenga opportuno ai fini dell'istruttoria, chiedere l'integrazione della documentazione presentata a corredo delle richieste, fissando al richiedente un termine massimo per l'integrazione. Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine perentorio assegnato, la relativa pratica è archiviata.
3. All'esito dell'istruttoria, l'ufficio competente comunica le risultanze alla Giunta comunale per la deliberazione di concessione dei contributi, la determinazione della relativa entità e la comunicazione ai richiedenti.
4. La Giunta Comunale decide dei contributi straordinari entro 30 giorni dalla richiesta, tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.
5. I contributi straordinari sono comunicati ai richiedenti all'atto della concessione.

ART. 12 – Erogazione

1. I contributi ordinari assegnati sono erogati tramite Tesoriere Comunale, a mezzo mandato, di norma entro il 31 luglio di ogni anno.
2. I beneficiari dovranno rendicontare l'utilizzo del contributo presentando, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto delle iniziative svolte.
3. E' facoltà del Comune, per l'assegnazione di contributi eccedenti gli euro 5.000,00, prevederne la liquidazione in 2 rate.
4. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.
5. I beneficiari di contributi straordinari devono presentare il relativo rendiconto di spesa. Accertata la regolarità del rendiconto, il Comune procede alla liquidazione del contributo nei successivi 30 giorni.

ART. 13 – Utilizzo di immobili, strutture o beni

(articolo così sostituito con delibera CC n. 271 del 21-12-1990)

Per l'utilizzo di immobili, strutture e beni si rinvia a quanto disciplinato dall'apposito regolamento per l'utilizzo delle strutture comunali in vigore.



- ~~1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreative o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.~~
- ~~2. Esso può essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per la assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.~~
- ~~3. Il Comune può erogare sovvenzioni a Enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.~~
- ~~4. Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale rientranti nelle finalità cui è deputato l'Ente.~~
- ~~5. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.~~

CAPO III - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO

ART. 14 - Patrocinio

1. Il patrocinio è concesso ai progetti, alle attività, alle iniziative e alle manifestazioni, organizzati anche al di fuori del territorio regionale, che rivestano contenuti e significati di interesse per le collettività locali e contribuiscano al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
2. Il patrocinio non comporta benefici finanziari in favore dei progetti, delle attività, delle iniziative e delle manifestazioni per i quali viene concesso.

ART. 15 - Domanda di patrocinio e istruttoria

1. La domanda di patrocinio, redatta su apposito modello e sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere le seguenti informazioni:
 - denominazione, indirizzo, codice fiscale e Partita IVA del richiedente;
 - generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico del legale rappresentante;
 - relazione motivata contenente tutte le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta.
2. Il patrocinio è concesso dalla Giunta comunale, previa istruttoria da parte dell'ufficio competente.
3. Laddove ritenuto opportuno ai fini dell'istruttoria, l'ufficio competente può chiedere l'integrazione della documentazione presentata, fissando al richiedente un termine massimo per



l'integrazione. Qualora la documentazione non pervenga entro il termine perentorio assegnato, la pratica è archiviata.

TITOLO III - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

ART. 16 - Interventi straordinari a favore di soggetti in stato di bisogno

1. Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:
 - a) particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria non previste dal Servizio Sanitario Nazionale (terapie particolari, protesi, diete, ricoveri in particolari strutture sanitarie lontane dalla residenza);
 - b) interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
 - c) sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
 - d) consentire forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza (traslochi, riscaldamento, ecc.);
 - e) coperture di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.
2. Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di pagamento come nel caso dell'assegno mensile.
3. L'assegnazione del contributo straordinario è disposta con deliberazione della Giunta comunale, sentito l'Assessore competente, sulla base di motivata proposta.

ART. 17 - Ricovero anziani o persone con disabilità.

1. Il Comune può intervenire nei casi di necessità di anziani o persone con disabilità mediante pagamento totale ovvero integrazione delle rette di ricovero in case di cura o di riposo nei limiti delle risorse disponibili.
2. Hanno diritto a richiedere l'intervento del Comune gli anziani o le persone con disabilità il cui reddito accertato non consente il pagamento totale o parziale delle rette di ricovero in case di cura o di riposo, fermi restando gli obblighi di assistenza e cura previsti dalla normativa vigente.
3. Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero ovvero



esistono soggetti obbligati al mantenimento il cui reddito sia sufficiente ad assicurare la prestazione economica di cui sopra.

4. L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero in case di cura o di riposo. Il pagamento può essere integrale o parziale ad integrazione delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato o degli obbligati al mantenimento.
5. L'intervento del Comune assume carattere continuativo e fino a revoca ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme su fattura emessa direttamente dall'ente di ricovero al Comune.
6. In caso di intervento parziale, la fattura dovrà riguardare la somma effettivamente posta a carico del Comune.
7. La Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale di assistenza – ove istituita, determina caso per caso l'entità dell'intervento a carico del Comune in relazione:
 - all'ammontare della retta di ricovero;
 - alle disponibilità finanziarie del richiedente (pensione, rendita, assegno accompagnamento, ecc.);
 - alla necessità di assicurare al ricoverato per la sue minute spese una disponibilità economica giornaliera.
8. La misura della disponibilità economica giornaliera viene preliminarmente determinata per tutti i casi di ricovero, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale di assistenza – ove istituita.
9. Detto importo è periodicamente aggiornabile.

ART. 18 - Contributo per pagamento rette di ricovero minori in istituti e/o convitti, di frequenza asili nido e di utilizzo di servizi scolastici

1. Il Comune può intervenire in casi di necessità di ricovero in istituti e/o, convitti, di frequenza asili nido e di utilizzo di servizi scolastici.
2. L'intervento del Comune è effettuato nei limiti delle risorse disponibili.
3. L'intervento è disposto sulla base della seguente documentazione:
 - relazione del servizio sociale competente attestante la necessità del ricovero e la situazione socio-economica della famiglia del minore;
 - documentazione sanitaria, ove necessario, attestante la necessità del ricovero;
 - situazione dei redditi del nucleo familiare.



4. L'intervento del Comune consiste nel pagamento totale o parziale della rette di ricovero del minore in istituto, di frequenza all'asilo nido e/o di utilizzo di servizi scolastici.
5. Il pagamento parziale avviene ad integrazione delle accertate possibilità economiche della famiglia del minore.
6. La Giunta comunale dispone l'assegnazione del contributo con proprio provvedimento motivato, tenendo conto della situazione socio-economico-familiare del soggetto interessato, nonché dei redditi accertati e delle risorse disponibili.

ART. 19 - Interventi per la lotta alla tossicodipendenza

1. Il Comune, in relazione alle risorse disponibili, può intervenire nel settore della lotta alla tossicodipendenza mediante erogazione di contributi a favore di:
 - a) enti, associazioni, organizzazioni impegnate nella attività di recupero di tossicodipendenti mediante inserimento in comunità, gruppi di lavoro, ecc.;
 - b) privati che sostengono oneri per il recupero di tossicodipendenti in misura superiore alle loro possibilità economiche.
2. La domanda di contributo di cui alla lettera a) deve essere presentata entro il 31 ottobre dal rappresentante legale, precisando la natura delle attività svolte dal richiedente medesimo e alla stessa deve essere allegata una relazione dell'ufficio assistenza competente con l'indicazione del contributo proposto.
3. La domanda di cui al comma 2 può essere sostituita da una proposta dell'Assessore comunale competente.
4. La concessione del contributo è effettuata dalla Giunta comunale dopo l'approvazione del bilancio di previsione e sulla base degli stanziamenti assegnati.
5. La domanda di contributo di cui alla lettera b) dal richiedente indicando l'onere economico sostenuto ed il reddito disponibile e alla stessa deve essere allegata una relazione dell'ufficio assistenza competente dalla quale risulti la situazione socio-economica del richiedente e la motivata proposta di contributo.
6. Il contributo a carattere continuativo sarà erogato su apposita periodica relazione del servizio sociale competente.
7. Alla concessione del contributo provvede la Giunta comunale sulla base del reddito accertato del richiedente, delle spese documentate e delle risorse disponibili nel Bilancio del Comune.

ART. 20 - Servizi a domanda individuale



1. Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31/12/1983, il presente Regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.
2. Le relative determinazioni comunali possono essere assunte contestualmente alla deliberazione di attuazione del servizio e di individuazione delle tariffe.